



# COMUNE DI ILBONO

PROVINCIA DI NUORO

[www.comune.ilbono.org.it](http://www.comune.ilbono.org.it)

COPIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 16 del 30-06-2021

**Oggetto:** APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2021

L'anno duemilaventuno, addì trenta del mese di giugno alle ore 18:30, nella sala consiliare, previa notifica degli avvisi di convocazione ai singoli consiglieri, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

All'appello risultano:

<b>Murru Giampietro</b>	<b>P</b>	<b>Pisu Stefano</b>	<b>P</b>
<b>Stochino Flavio</b>	<b>P</b>	<b>Manca Maria Mirella</b>	<b>P</b>
<b>Lai Carla</b>	<b>P</b>	<b>Cerina Rocco</b>	<b>P</b>
<b>Depau Arianna</b>	<b>P</b>	<b>Locci Alessia</b>	<b>P</b>
<b>Piroddi Mario</b>	<b>P</b>	<b>Olivieri Fausto</b>	<b>P</b>
<b>Depau Mirella</b>	<b>P</b>	<b>Ibba Loredana</b>	<b>P</b>
<b>Piroddi Emiliano</b>	<b>A</b>		

Risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Favorevoli 12

Contrari 0

Astenuti 0

Il Sig. Murru Giampietro in qualità di Sindaco, assistito dal Segretario Comunale Mameli Giacomo, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e ss.mm.ii.

Presenta il punto all'O.D.G. il Sindaco che evidenzia un aumento delle tariffe TARI dovute all'applicazione dei differenziali tariffari degli anni precedenti.

Interviene il Consigliere Cerina Rocco che chiede informazioni in merito alla possibilità di incrementare l'importo di €. 10.000,00 a carico del Bilancio comunale per le riduzioni TARI per le utenze domestiche;

Replica il Sindaco precisando che non vi è possibilità di incrementare l'importo suddetto per indisponibilità di ulteriori risorse del Bilancio comunale.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il successivo comma 641, stabilisce che *"Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani"*;
- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della L. n. 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ivi compresi anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003, con esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti, è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. n.248/2007;
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**TENUTO CONTO** che:

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

- i termini di approvazione delle tariffe TARI è stato differito al 30 giugno 2021 dall'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41 del 22/03/2021;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «*chi inquina paga*»;

**RICHIAMATE** le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021. In particolare l'art. 6, con il quale si disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.

**RICHIAMATO** il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 29 del 20/10/2014 e modificato da ultimo con atto del C.C. n. 22 del 30/07/2020;

**CONSIDERATO** che:

- la Regione Sardegna non ha istituito alcuna Autorità per le funzioni in materia di gestione integrata dei rifiuti delle autorità d'ambito territoriale che avrebbe svolto le funzioni di Ente Territorialmente Competente (ETC) previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;
- il gestore del servizio non ha trasmesso all'Ente per la propria competenza il PEF grezzo al fine delle verifiche di coerenza e della successiva stesura del PEF 2021 finale;

**PRESO ATTO** che nel PEF 2021, adottato con i dati a disposizione ed approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 29-03-2021, viene riportato il totale del PEF 2021, calcolato in applicazione del MTR ARERA prima dell'applicazione del limite di crescita, con un importo di €. 265.682,06;

**PRESO ATTO** che nella tabella è determinato anche l'importo del limite massimo delle entrate tariffarie applicabili nel rispetto del limite di crescita ( $\Sigma T$  max entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) che costituisce pertanto per l'anno 2021 l'importo massimo che potrà essere tariffato;

**RILEVATO** che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2021, di cui all'art. 4 dell'allegato a alla deliberazione ARERA 443/2019, prevede, per il Comune di Ilbono, un incremento nella misura del 1,70% del Piano Finanziario TARI 2020;

**DATO ATTO** che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui sopra, è stato calcolato prendendo come riferimento il PEF TARI 2020 riclassificato ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020;

**PRESO ATTO** di quanto sopra riportato, il PEF finale 2021 è pari ad €. 264.681,06, iva compresa, di cui € 215.440,29 per Costi Variabili ed € 49.240,77 per Costi Fissi;

**PRESO ATTO** che l'entrata tariffaria massima applicabile nel 2021 nel rispetto del limite di crescita, c.d. tetto ai costi ammissibili del PEF è pari ad € 258.783,58;

**RICHIAMATA** la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30/07/2020 con la quale il Comune di Ilbono ha optato per l'applicazione dell'art. 107 comma 5 del DI 18/2020 confermando per l'anno 2020 le tariffe TARI vigenti nel 2019 e nel 2018 (Deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 26/02/2018);

**DATO ATTO** che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 è stato determinato tenendo conto anche dei conguagli, tra cui la differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione in almeno tre anni nei piani finanziari a partire dall'anno 2021;

**CONSTATATO** che l'incremento PEF 2021 su PEF 2020 è di € 11.224,44 (265.682,06-254.457,62);

**CONSIDERATO** che il precedente impianto tariffario (anno 2018), confermato dalla precedente amministrazione per il 2019 e 2020, copriva un costo del servizio pari a circa €. 225.235,69 con dei risultati differenziali (conguagli ARERA) che devono essere coperti con l'impianto tariffario TARI 2021 e seguenti (PEF 2021-2023).

**RITENUTO** necessario procedere alla determinazione delle tariffe Tari per l'anno 2021;

**RICHIAMATO** il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

**VISTO** il comma 651 dell'art. 1 della Legge 147/2013 che dispone *"il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158"* (Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

**TENUTO CONTO** che le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite nel vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi;

**TENUTO CONTO** che le tariffe TARI 2021 vanno determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, e in parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;

**CONSIDERATO** che la Tariffa è suddivisa tra utenza domestica (UD) e utenza non domestica (UND);

**RICHIAMATO** l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 il quale prescrive che *"L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica"*;

**RITENUTO** di determinare i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della Tariffa come stabilito dal D.P.R. 158/1999 *"metodo normalizzato"*;

**RITENUTO**, nelle more della bonifica in corso delle banche dati TARI (oggetto di migrazione dal vecchio software), di applicare per l'anno in corso gli stessi coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd applicati nel precedente impianto tariffario necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività;

**VISTE** le tre proposte formulate dall'ufficio tramite PEC del 18/06/2021, anche sulla base delle direttive fornite:

- -proposta "vers 06": proposta tariffaria TARI 2021 con un rapporto di copertura del costo totale di €. 258.783,58 (costo Pef 2021) a carico dell'utenze domestiche per l'80% e per le utenze non domestiche per il 20% - stessi coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd vigenti nel 2020;
- -proposta "vers 07": proposta tariffaria TARI 2021 con un rapporto di copertura del costo totale di €. 258.783,58 (costo Pef 2021) a carico dell'utenze domestiche per l'76% e per le utenze non domestiche per il 24% - stessi coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd vigenti nel 2020;
- -proposta "vers 08": proposta tariffaria TARI 2021 con un rapporto di copertura del costo totale di €. 258.783,58 (costo Pef 2021) a carico dell'utenze domestiche per l'77% e per le utenze non domestiche per il 23% - stessi coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd vigenti nel 2020;

**CONSIDERATO** che le somme previste per le UND dall'art. 106 del DL. n. 34/2020 (Fondone 2020) sono state utilizzate solo in parte nel 2020 e che la somma residua di €. 7.612,73 verrà ripartita, fino a capienza, sulle stesse UND oggetto di agevolazione nel 2020;

**CONSIDERATO** che:

- l'art. 6 del DL. n. 73/2021, Decreto Sostegni-bis, ha previsto, per le UND, un contributo (Fondone 2021) che, sulla base delle somme stabilite con apposito Decreto dei Ministeri interessati, verrà ripartito, fino a capienza, nei confronti delle utenze non domestiche che non rientrano nell'agevolazione di cui all'art. 106 del DL. n. 34/2020;
- nel caso si rendono disponibili ulteriori fondi o risorse statali le stesse saranno oggetto di ripartizione con ulteriore deliberazione consiliare;
- dall'applicazione delle somme del "fondone" 2020 e 2021 dovrebbe derivare una riduzione dell'aumento tariffario per le utenze non domestiche;

**RITENUTO** di finalizzare la proposta "vers 08" e quindi di approvare la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2021 (PEF2021), tra utenze domestiche e utenze non domestiche così da poter impiegare le risorse assegnate dal Ministero:

- Utenze domestiche: 77%;
- Utenze non domestiche: 23%;

**RITENUTO** di approvare la relazione relativa al piano tariffario TARI 2021, come riportato nell' Allegato A "Relazione Tariffe TARI 2021", nonché gli importi unitari delle tariffe sia per l'utenza domestica sia per l'utenza non domestica, come riportati nell' Allegato B "Tariffe TARI 2021 – UD" e Allegato C "Tariffe TARI 2021 – UND", quali parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DATO ATTO** che l'onere derivante dalle riduzioni obbligatorie previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 147/2013, trova copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti;

**DATO ATTO** che l'onere derivante dalle riduzioni facoltative e dalle agevolazioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, trova copertura mediante apposite autorizzazioni di spesa assicurate attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune e da risorse stabilite da norme di legge;

**RICHIAMATO:**

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia di Nuoro;

**TENUTO CONTO** che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia nella misura del 5%;

**ACQUISITO** sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale.

**VISTO** il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

**VISTO** il Regolamento TARI 2021 ed il regolamento Generale delle Entrate in vigore;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18.08.2000 n°267, che viene inserito nella presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

**CON VOTI** espressi in forma palese con il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n. 12 (Dodici) Favorevoli n. 08 (otto) Astenuti n. 04 (Cerina, Locci, Ibba e Olivieri)

## DELIBERA

Per quanto alle premesse che si hanno e qui si danno come integralmente riportate:

1. **DI APPROVARE** le Tariffe TARI per l'anno 2021 e pertanto di approvare:

- I coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd, applicati necessari alla determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, nei limiti previsti dal D.P.R. 158/1999;
- La ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2021 tra utenza domestica e non domestica:
  - a) parte fissa
    - Utenze domestiche: 77%
    - Utenze non domestiche: 23%
  - b) parte variabile
    - Utenze domestiche: 77%
    - Utenze non domestiche: 23%
- La relazione del piano tariffario TARI 2021 All. A "Relazione Tariffe Tari 2021";
- Le tariffe per l'anno 2021 della Tassa sui Rifiuti come riportate negli allegati del presente atto, All B "Tariffe TARI 2021 – UD" e All C "Tariffe TARI 2021 – UND", che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. **DI DARE ATTO** che:

- gli oneri relativi alle riduzioni obbligatorie di cui all'art. 1 comma 659 della L. n. 147/2013 previste nel vigente regolamento comunale di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), trovano copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti,
- gli oneri relativi alle agevolazioni e riduzioni facoltative di cui all'art. 1 comma 660 della L. n. 147/2013 previste nel vigente regolamento comunale di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), trovano copertura mediante apposite autorizzazioni di spesa e saranno assicurate attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune e da risorse stabilite da norme di legge;

3. **DI DARE ALTRESÌ ATTO** che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";

4. **DI DARE ATTO** che le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01/01/2021;

5. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art.1 comma 666 della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, stabilito dalla Provincia di Nuoro nella misura del 5%;

6. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

7. **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente e sull'Albo pretorio online nel rispetto degli obblighi di trasparenza;

Infine,

**CON VOTI** espressi in forma palese con il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n. 12 (Dodici) Favorevoli n. 08 (otto) Astenuti n. 04 (Cerina, Locci, Ibba e Olivieri)

## DELIBERA

DI DICHIARARE l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
F.to Murru Giampietro

Il Segretario Comunale  
F.to Mameli Giacomo

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA, D.LGS. 18.8.2000, N.267 E SS.MM.II.**

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. si esprime il parere Regolarita' tecnica per quanto concerne la regolarità tecnico – amministrativa.

Ilbono 28-06-21

Il Responsabile del Servizio  
F.to Casu Piero Giorgio

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. si esprime il parere Regolarita' contabile per quanto concerne la regolarità contabile.

Ilbono 28-06-21

Il Responsabile del Servizio  
F.to Casu Piero Giorgio

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-06-2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile, (Art. 134 comma 4 D. Lgs 267/2000)

Ilbono, 30-06-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Mameli Giacomo

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

La suesposta deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 della L.R. 13.12.1994, n. 38, modificata con L.R. n.7/98, è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on-line sul sito [www.comune.ilbono.org.it](http://www.comune.ilbono.org.it) dal , e vi rimarrà fino al come prescritto dall'art. 124, del D. Lgs. n. 267/2000 ed è stata trasmessa contestualmente ai gruppi consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Dalla Residenza Comunale, Addì

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
Cotza Barbara

---

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**

La presente copia cartacea è conforme all'originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 23 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e ss.mm.ii.

Ilbono,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Mameli Giacomo